

**CITTA' di MILAZZO**  
**3° Settore Polizia Locale-Patrimonio-S.I.I.e P. Civile**  
4° Servizio Patrimonio Comunale

**OGGETTO:** Concessione n.1 passo carrabile in Via Palombaro n. 120/A. Ditta La Malfa Francesco.

**VISTI**

- l'istanza acquisita al protocollo di questo di questo Ente il 11/05/2023 al n. 39270 con la quale la ditta La Malfa Francesco nato a Gorizia il 05/01/1966 e residente a Milazzo in Via Palombaro n. 120/A, cod. fisc. LMLFNC66A05E098L, distinto in catasto al fg.12 part. 2245, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di ml. 3,00 di suolo pubblico finalizzato alla realizzazione di n.1 passo carrabile nella Via Palombaro n. 120/A, per accedere ad un area scoperta, per la durata di anni 10;
- la nota acquisita al prot. n.42621 del 24/05/2023 con la quale questo Servizio ha trasmesso la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;
- che il Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore ha reso parere favorevole con nota prot. 45244 del 05/06/2023;
- il parere favorevole dal Corpo di Polizia Locale con nota prot. 51308 del 29/06/2023 con la quale ha comunicato che: *"per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità e sicurezza stradale, si esprime parere favorevole per l'apertura di un passo carrabile in Via Palombaro n. 120/A, con accesso dalle dimensioni di ml. 3,00X0,30, così come da planimetrie allegate alla richiesta, in quanto lo stesso non risulta in contrasto con le norme del C.d.S. (art. 22) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 44 ). L'accesso alla proprietà privata laterale prospettante sulla pubblica via, avviene attraverso il marciapiede ed un cancello , che non necessita di automatismo, in quanto arretrato rispetto alla sede stradale, tale da consentire lo stazionamento del veicolo, senza creare intralcio alla circolazione veicolare"*.
- la nota prot. n. 49622 del 21/06/2023 con la quale il 4° Settore servizio Politica del Territorio ha comunicato: *"Parere favorevole al rilascio di un passo carrabile di ml 3,00 per accedere ad un'area scoperta sito in Via Palombaro n. 120/A"*;

**VISTA**

la documentazione, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dalla ditta in oggetto ai sensi del DPR n°445/2000 in uno con la stessa istanza e le successive integrazioni;

**VISTO**

- gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Antonino Merenda prodotti a corredo della pratica;

**VISTI**

- il versamento di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico come da attestazione n.20-55111TER 00088325 del 09/05/2023;
- la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.54982 del 13-07-2023 con la quale la ditta ha trasmesso i seguenti versamenti:
  - € 103,29 quale deposito cauzionale come da bonifico del 12/07/2023;
  - € 45,00 quale pagamento Tosap per n. 1 passo carrabile per l'anno 2023 come da bonifico del 12/07/2023;
  - € 41,04 quale acquisto cartello segnaletico di passo carrabile come da bonifico del 12/07/2023;
  - marca da bollo da € 16,00 con identificativo n. 01220751172956 del 12/07/2023;

**VISTI**

- il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- gli atti d'ufficio.
- il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- le leggi regionali 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

## PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

1) di autorizzare il sig. La Malfa Francesco nato a Gorizia il 05/01/1966 e residente a Milazzo in Via Palombaro n. 120/A, cod. fisc. LMLFNC66A05E098L, distinto in catasto al fg.12 part. 2245, all'occupazione di ml. 3,00 di suolo pubblico finalizzato alla realizzazione di n.1 passo carrabile nella Via Palombaro n. 120/A, per accedere ad un'area scoperta, per la durata di anni 10;

Il tutto in conformità a quanto indicato nell'elaborato grafico citato in premessa, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che in corrispondenza del sopraccitato passo carrabile venga installato a cura e spese del titolare della concessione, n. 1 cartello segnaletico di "Passo Carrabile" sul quale dovrà essere riportato il numero e la data della presente determinazione dirigenziale.

La ditta concessionaria è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini:

A) Il presente provvedimento non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

B) Il periodo di validità della concessione resta fissato in anni dieci decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare o sospendere in qualunque momento la concessione senza che la ditta possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

C) Nel corso della concessione la ditta titolare è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993.

D) Il suolo concesso deve essere utilizzato esclusivamente per il passo carrabile.

E) In tutti i casi di ritiro del presente atto o di disdetta della concessione la ditta dovrà provvedere al ripristino del suolo precedentemente occupato pena l'incameramento del deposito cauzionale fermo restando le responsabilità per eventuali danni provocati dall'inadempiente e la rivalsa per i maggiori oneri sostenuti.

F) Il passo carrabile deve essere segnalato mediante il segnale previsto all'art. 120 del D. Lgs. 285/1992.

G) Il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone o cose dalla ditta in conseguenza della conduzione del suolo oggetto della presente concessione.

Sul suolo concesso è vietato porre in sosta autoveicoli o automezzi, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario ad operare la manovra di accesso o regresso al posto macchina.

H) La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità alla determinazione che verrà operata dal Servizio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perfezionamento della pratica relativa al pagamento della tassa di cui sopra la ditta concessionaria è tenuta in concomitanza al rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993.

**I) La manutenzione del passo carrabile resta sempre a carico esclusivo del concessionario, il quale è responsabile sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi per qualsiasi danno che possa**

derivare alle persone ed alle cose, in conseguenza della mancata o cattiva manutenzione del passo carrabile. Ove il titolare della concessione non dovesse provvedere alla manutenzione del passo carrabile, o in caso di incompleta o difettosa manutenzione, resta nella facoltà del Comune emettere l'ordine per la immediata esecuzione dei lavori occorrenti ed in caso di inottemperanza, disporre l'esecuzione in danno rivalendosi delle spese secondo le vigenti norme in materia.

L)Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

#### **DISPONE**

che la presente autorizzazione sia rimessa:

- Al Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore, per tutti gli adempimenti di competenza nonché il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi durante tutta la durata della concessione;
- Al 3° Settore Polizia Locale;
- Al 4° Settore Servizio Politica del Territorio.

f.to Il Responsabile del Procedimento

Giacoma Francesca Giorgianni

(firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)